

Modifiche al CODICE ROSSO

Con il “Codice Rosso” si sono introdotte incisive disposizioni di diritto penale sostanziale per far giungere in termini più brevi alla Polizia Giudiziaria la notizia di reato di violenza domestica o di genere. La Polizia Giudiziaria, una volta acquisita la denuncia, dovrà trasmetterla immediatamente al Pubblico Ministero che, a sua volta, **dovrà ascoltare la persona offesa entro tre giorni**, termine che può essere prorogato solo **in presenza di “imprescindibili esigenze di tutela dei minori o della riservatezza delle indagini”**. Ovviamente i tempi risultano essere stretti per evitare che la violenza possa reiterarsi e/o che possa, addirittura, sfociare in femminicidio.

Il Senato ha approvato in via definitiva e all’unanimità il disegno di legge n. 923 avente ad oggetto **“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”**.

Il disegno di legge rafforza le norme del Codice Rosso tramite **19 articoli** che, oltre ad aumentare le misure per la protezione delle vittime, assicurano la certezza dei tempi delle procedure che riguardano i reati di violenza di genere o domestica.

Di seguito evidenziamo gli articoli più significativi:

- Art. 1 -** L’articolo fissa il rafforzamento delle misure in tema di ammonimento del questore e di informazione alle vittime da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche;
- Art. 2 -** Vengono potenziate le misure di prevenzione e si interviene sulla misura della sorveglianza speciale;
- Art. 6 -** Prevede delle iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Particolarmente importante per sensibilizzare la comunità e per educare la popolazione ma anche per formare in modo adeguato gli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza;
- Art. 11 -** Riguarda le disposizioni in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa;
- Art. 12 -** Rafforza le misure cautelari e prevede l’utilizzo del braccialetto elettronico;
- Art. 18 -** Prevede il riconoscimento e l’attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato.

Dall’articolato, poi, si evince anche la necessità della reintegrazione all’interno della società delle persone che commettono il reato in quanto con la sola detenzione punitiva non si riuscirà ad estirpare il fenomeno della violenza contro le donne, piuttosto è fondamentale recuperare e curare, ove possibile, coloro che commettono determinate violenze.

La Segreteria Nazionale